



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DELIBERAZIONE N. 05 DEL 20.05.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELL'INDEBITAMENTO PREGRESSO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI.

Nell'anno 2019 del mese di maggio del giorno 20 alle ore 17:15 nella Sede Municipale del Comune di Marano di Napoli si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 08.02.2019, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs n. 267/2000.

Alla riunione intervengono:

Dott. Alfonso De Stefano	presente
Dott.ssa Rose Maria Machinè	presente
Dott. Marco Chiauzzi	presente

Funge da Segretario della seduta, il Dott. Marco Chiauzzi.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, l'Istruttore del Comune di Marano di Napoli Dott.ssa Maria Tortora

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

- che il Comune di Marano di Napoli con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 204 del 16/10/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con D.P.R. del 08.02.2019 è stato nominato l'Organo Straordinario Di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 25.02.2019 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario Di Liquidazione: Dott. Alfonso De Stefano, Dott.ssa Rose Maria Machinè e Dott. Marco Chiauzzi;
- che in data 27.02.2019 l'Organo Straordinario Di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale del Comune di Marano di Napoli, giusta deliberazione n. 01 del 27.02.2019 agli atti, con cui tra l'altro, è stato nominato Presidente il Dott. Alfonso De Stefano;
- che ai sensi dell'articolo 11 del DPR 24.8.1993 n.378 *"l'organo straordinario della liquidazione istituisce il servizio di cassa stipulando apposita convenzione con un istituto bancario ed aprendo un conto intestato a sé stesso. Per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati di pagamenti, con modalità analoghe a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del commissario straordinario di liquidazione o del presidente della commissione straordinaria di liquidazione e nel rispetto della tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990"*;
- che con nota del 07.05.2019 prot. 13999 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- IGEPA- Ufficio XII l'apertura del conto di tesoreria unica presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- IGEPA -Ufficio XII con nota 107893 del 14.05.2019 ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia all'apertura presso la Tesoreria dello Stato di Napoli della contabilità speciale di Tesoreria Unica n. 320324 intestata " OR ST LI COM. MARANO DI NAPOLI";

- che il Comune di Marano di Napoli ha stipulato con atto repertorio n. 2393 del 14.03.2013 apposita convenzione di tesoreria con la BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO;
- che l'Organo Straordinario Di Liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, di conseguenza, non può essere intestatario di una autonoma partita iva e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente;
- che l'Organo Straordinario di Liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, ed è legittimato a sostituirsi agli organi istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'art. 253 del TUEL, può auto-organizzarsi;
- che pertanto è stato predisposto apposito schema di convenzione per il servizio di cassa presso la BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO;

Tutto ciò premesso e considerato;

RITENUTO di provvedere di conseguenza.

A voti unanimi, espressi secondo le modalità di legge

DELIBERA

- di istituire il servizio di cassa presso la BANCA DI CREDITO POPOLARE DI TORRE DEL GRECO a titolo gratuito fermo restando quant'altro previsto dall'art. 8 del predetto schema di convenzione;
- di approvare l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di cassa di quest'Organo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare il Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione, Dott. Alfonso De Stefano alla stipulazione della convenzione di cui trattasi;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 4 c.6 del D.P.R. 24.8.93 n. 378;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile del Servizio Finanziario, a cura dell'Ufficio di Supporto OSL.

La presente Deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dello art. 4 comma 6 del citato DPR 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura della Segreteria Generale e sul sito internet istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organo Straordinario di Liquidazione.

Alle ore 17:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

f.to IL PRESIDENTE Dott. Alfonso De Stefano

f.to IL COMPONENTE Dott.ssa Rose Maria Machinè

f.to IL COMPONENTE Dott. Marco Chiauzzi

Segretario della seduta Dott. Marco Chiauzzi



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Maria Tortora

**Schema di Convenzione per la gestione del Servizio di cassa
Organo Straordinario di Liquidazione
del Dissesto del Comune di Marano di Napoli**

Nell'anno 2019 del mese di _____ del giorno _____ in

Tra

L'Organo Straordinario di Liquidazione del dissesto del Comune di Marano di Napoli nominato con D.P.R. in data 08 febbraio 2019 ai sensi ex art. 268 bis del D. Lgs. 267/2000 (T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) nella persona del suo Presidente, _____ nato a _____ domiciliato per la carica presso il Comune di Marano di Napoli sede municipale in nome, per conto e nell'interesse del quale Organo Straordinario di Liquidazione agisce e stipula la presente convenzione, in quanto a ciò è autorizzato ai sensi dell' Art 11 del D.P.R. 24.08.1993 n.378 nonché della delibera dell'Organo Straordinario di Liquidazione n. _____ del _____

E

Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, C.F. n 00423310630 con sede in Torre del Greco. C.so Vittorio Emanuele Palazzo Vallelonga N° 92-100.. (che sarà in seguito chiamata "Gestore") rappresentato dal _____ nella sua qualità di _____ e dal _____ nella sua qualità _____ come da delega/autorizzazione _____

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dichiara di affidare alla Banca come di fatto affida, il servizio di cassa per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi del Comune nei termini di cui all'art. 10 della presente convenzione .

Art. 2

La Banca che attualmente è anche tesoriere del Comune di Marano di Napoli aprirà presso la filiale di Marano di Napoli un conto corrente bancario, separato da quello di tesoreria ed intestato all'Organo Straordinario di Liquidazione del Dissesto del Comune di Marano di Napoli sul quale verranno versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e verranno tratti i mandati di pagamento con modalità analoghe a quelle vigenti per le Province ed i Comuni con firma del Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

Art. 3

In relazione a quanto sopra, il Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione delega la Banca a provvedere alla riscossione di tutte le entrate di competenza della gestione di liquidazione, demandando alla stessa la facoltà di rilasciare, in luogo e vece del Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione, quietanze delle somme incassate.

Le entrate potranno essere incassate dalla Banca in base ad ordini di riscossione (reversali) emesse dal Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione, su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dallo stesso Commissario.

Il Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione trasmetterà alla Banca la firma autografa con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni ed a corredare le comunicazioni stesse con la copia conforme delle autorizzazioni che avranno conferito i poteri relativi.

Sulle reversali la Banca apporrà regolare dichiarazione comprovante l'avvenuto incasso e l'accreditamento delle somme riscosse sul Conto Corrente aperto del Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione stesso

Art. 4

La Banca effettuerà i pagamenti soltanto in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dal Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione, su moduli appositamente predisposti e firmati dallo stesso Presidente.

Di ogni pagamento la Banca si farà rilasciare quietanza sul relativo mandato e ritirerà, quietanzato dal beneficiario, il regolare documento e lo alleggerà al mandato stesso.

I pagamenti saranno effettuati secondo lo stretto ordine numerico dei mandati che dovranno pervenire nelle prime ore del negoziato del giorno antecedente il pagamento.

Per i pagamenti fuori piazza la Banca provvederà secondo disposizioni del Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione. I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dal Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione soltanto dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca.

Art. 5

Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione saranno trasmessi dal Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione alla Banca accompagnati da distinte, in doppio esemplare, una delle quali sarà restituita al Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione firmata per ricevuta.

Art. 6

I rapporti di Conto Corrente che si svilupperanno per effetto della presente convenzione saranno regolati come segue:

- Tasso creditore a favore del Commissario: Euribor a tre mesi base 365 giorni calcolato mese per mese diminuito di punti 0,10.
- Espletamento gratuito del servizio di cassa, salvo le spese vive di cui all'art. 9.

In ogni caso trovano applicazione le norme sul sistema di Tesoreria Unica previste dalla legge 29.10.1984 n. 720 e successive modificazioni.

I pagamenti saranno effettuati dalla Banca nei limiti delle effettive giacenze di cassa.

Nessuna responsabilità potrà mai far carico alla Banca per i pagamenti effettuati, all'infuori della materiale regolarità della quietanza.

Art. 7

La Banca invierà ogni mese la situazione di cassa, allegando i relativi ordini di pagamento (mandati e di incasso reversali) concernenti le operazioni eseguite durante il mese.

Art. 8

La Banca dovrà tenere aggiornato:

- un giornale di cassa, costituito dalle copie della situazione giornalmente trasmessa al Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione che descrive cronologicamente ogni riscossione ed ogni pagamento;
- il bollettario delle riscossioni di cui all'art. 3;
- le reversali di incasso ed i mandati di pagamento.

Alla fine di ogni esercizio finanziario la Banca restituirà al Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione le reversali non riscosse ed i mandati ineseguiti e saranno, altresì, ridotti e conteggiati i mandati collettivi estinti parzialmente.

Gli ordinativi inestinti saranno accompagnati da una distinta in duplice copia, di cui una, controfirmata dal Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione, sarà rilasciata alla Banca a titolo di scarico e benessere delle documentazione, ricevuta.

Art. 9

L'espletamento del servizio di cassa sarà gratuito.

La Banca dovrà essere rimborsata delle spese effettivamente sostenute per la tenuta del conto, postali, bolli, telegrafiche, per bonifici, ecc., oltre I.V.A. se dovuta, mediante mandato che il Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione invierà a favore della Banca medesima, dietro presentazione di apposita distinta.

Art. 10

La presente convenzione entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione e, inizialmente, avrà durata di due anni, eventualmente prorogabile di anno in anno, qualora non venga disdetta da una delle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza.

Resta salva la facoltà del Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione di recedere anche prima della scadenza, qualora esaurisca la propria attività entro i termini di cui sopra o qualora dovesse venire a cessare il rapporto di tesoreria tra la Banca di Credito Popolare ed il Comune di Marano di Napoli, comunque dandone comunicazione alla Banca tre mesi antecedenti la chiusura stessa.

Art. 11

Per quanto riguarda le spese di registrazione, queste saranno a carico della Banca.

Art. 12

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si applicheranno le norme di contabilità e di cassa per la disciplina della gestione degli Enti dissestati.

Art. 13

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della medesima derivanti, il Presidente dell'Organo Straordinario di Liquidazione elegge il proprio domicilio in Marano di Napoli, presso la sede comunale e la Banca presso la sede in Torre del Greco, Corso Vittorio Emanuele 92/100 "Palazzo Vallelonga".
Ai soli fini fiscali si dichiara che il valore presunto della presente convenzione è di € 250,00.

ORGANO STRAORDINARIO
DI LIQUIDAZIONE
DISSESTO COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

BANCA DI CREDITO POPOLARE

